



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** l'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali;

**VISTO** l'articolo 25-ter, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai sensi del quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;

**VISTO** l'articolo 25-ter, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che gli enti pubblici non territoriali, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, adottino ogni iniziativa affinché siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;

**VISTO** l'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, conseguendo prioritariamente tali risparmi, tra l'altro, attraverso la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici e informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici forniscono a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute vigenti relative alle quote associative sindacali, mediante la loro esposizione, in modalità telematica, nel provvedimento di liquidazione della pensione, nei cedolini mensili dei ratei pensionistici, nella certificazione annuale della pensione.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Art. 2**

1. Al fine di migliorare la conoscibilità dei dati relativi alle trattenute sindacali, a decorrere dall'anno 2020 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici rendono disponibile, a tutti i nuovi titolari di trattamenti pensionistici, una comunicazione dalla quale risultino la denominazione dell'organizzazione sindacale di iscrizione, la decorrenza della trattenuta, nonché l'importo della trattenuta alla data della comunicazione.
2. La predetta comunicazione è resa disponibile altresì nel caso di attivazione e di variazione della trattenuta sindacale sulla pensione vigente.

### **Art. 3**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 2 sono inviate, a mezzo posta, ai pensionati non ancora in possesso di PIN personale.
2. Ai soggetti che risultino in possesso di PIN personale le comunicazioni di cui all'articolo 2 sono fornite esclusivamente in via telematica.

### **Art. 4**

1. Dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali oneri che dovessero scaturire dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, saranno posti a carico degli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 18 febbraio 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*Nunzia Catalfo*

Registrato alla Corte dei Conti il 20 aprile 2020  
Ufficio Controllo atti MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro e  
Politiche sociali, reg. ne prev. n. 941